



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE PENALE UNIFICATA

N. 3630/19 RGNR

N.2096/21 RGT

N. 2192/22 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Messina, Sezione Penale Unificata, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Catia Bagnato alla pubblica udienza del giorno **24 novembre 2022**

con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dalla Dott.ssa M.G.Russo, e con l'assistenza del cancelliere Dott.ssa Sara Scotto Di Liquori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

-DE PASQUALE IGOR, nato a Messina il 02.07.1984 ivi res.te in via Madonna della Lettera, 28 Camaro Superiore

-LIBERO PRESENTE-

IMPUTATO

a) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. ,348 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nello svolgimento dell'attività di igienista dentale, effettuava prestazioni quali sigillature, applicazione remineralizzante dello smalto, che per come disposto dall'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri, sono di esclusiva competenza dei dentisti.

In Messina, il 10.06.2019.

Con la partecipazione dell'avv.to M.Cardillo e F. Mastro(difensori di fiducia-Foro RM).

Le parti concludevano come da verbale.

CM

MOTIVAZIONE

Con decreto di citazione del 5 novembre 2020, De Pasquale Igor veniva tratto a giudizio per rispondere del reato meglio descritto in rubrica.

All'udienza del 3 dicembre 2021-celebrata in assenza dell'imputato-la persona offesa,l'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Messina in persona del Presidente pro tempore,dott. Giacomo Caudo,si costituiva parte civile..

Successivamente,all'udienza del 17 febbraio 2022-celebrata alla presenza dell'imputato-rigettata con separata ordinanza le eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato ed ammessa la costituzione di parte civile,le parti formulavano le richieste istruttorie e questo giudice ammetteva i mezzi di prova richiesti,ad eccezione della documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato sulla quale si riservava in seguito pronuncia.

Quindi,si dava corso all'istruttoria dibattimentale con l'esame testimoniale di Giuseppe Renzo,presidente dell'Ordine Provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri di Messina.

L'istruttoria aveva seguito il 14 aprile 2022 con l'acquisizione di documentazione prodotta dalle parti,nonché con l'acquisizione della documentazione prodotta dalla difesa alla precedente udienza(sulla quale vi era riserva) e con l'esame testimoniale di Scarpignato Antonio,Maresciallo Maggiore in servizio presso CC NAS di Catania;il 7 giugno 2022 con l'escussione di Cariolo Giuseppe,Luogotenente in servizio presso CC NAS di Catania.e dei due consulenti indicati dalla difesa dell'imputato: la dottoressa Caterina Di Marco e la dottoressa Laura Stromengher.;il 22 settembre 2022 con l'audizione dei testi a discolta :dottor Francesco Incardona e dottor Riccardo Nucera.

All'odierna udienza,dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale,il rappresentante della pubblica accusa ed i difensori illustravano e formulavano le loro conclusioni come da verbale.

Nel merito,non sussiste la penale responsabilità dell'imputato.

Nel presente procedimento De Pasquale Igor è imputato del reato di esercizio abusivo di una professione perché, nello svolgimento dell'attività di igienista dentale, si faceva lecito effettuare prestazioni quali sigillature,applicazione, remineralizzazione dello smalto che per come disposto dall'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri,sono di competenza dei dentisti.

Dall'istruttoria svolta è emerso che in data 10 giugno 2019 i Carabinieri del NAS(Cariolo e Scarpignato), su segnalazione del Presidente dell'Ordine dei Medici di Messina , si recavano presso lo studio professionale dell'imputato ed accertavano che lo stesso stava effettuando prestazioni di trattamento dentale(paziente Falcone Enrico) in assenza di un odontoiatra o un medico chirurgo legittimato all'esercizio dell'odontoiatria.In particolare,all'atto dell'accertamento il De Pasquale stava svolgendo attività di remineralizzazione dello smalto e sigillatura dei solchi.Si

appurava, inoltre, la mancanza di documentazione sanitaria a supporto delle prestazioni ossia documentazione che potesse giustificare, in qualche modo, la presenza di un medico odontoiatra a distanza : non vi era alcuna prescrizione, né schede personali dei pazienti.

Orbene, la tesi accusatoria si fonda essenzialmente sulla deposizione del teste Renzo il quale ritiene che l'igienista dentale sia un mero esecutore materiale di una prestazione indicata dall'odontoiatra e che egli possa esercitare una branca dell'odontoiatria solo se, preventivamente, un medico odontoiatra abbia visitato il paziente, abbia diagnosticato un bisogno e gli abbia affidato l'esecuzione di un compito; che la responsabilità di ogni prestazione effettuata dall'igienista dentale ricada sull'odontoiatra; che l'igienista dentale non possa agire in un proprio studio ed in autonomia, ma solo in presenza di un odontoiatra al fine di fronteggiare eventuali rischi per la salute del paziente ed eventuali situazioni di emergenza determinate dall'operato dell'igienista dentale; che anche la sigillatura dei solchi e la remineralizzazione dello smalto (prevenzione primaria ossia prestazioni su denti non affetti da patologie) possano compromettere la salute del cavo orale, come potrebbe avvenire in caso di sigillatura dei solchi in presenza di una carie non visibile in quanto accentuerebbe l'invasività della carie.

La tesi del teste si fonda essenzialmente su una fuorviante interpretazione, da parte di esponenti degli odontoiatri, di una recente sentenza del Consiglio di Stato i quali hanno messo in discussione l'autonomia dell'igienista dentale con il concetto erroneo della necessaria compresenza del medico odontoiatra durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Tale impianto accusatorio cozza con il quadro normativo delle professioni sanitarie non mediche dal momento che le competenze professionali dell'igienista dentale vengono delineate dal dm 137/99, nonché dalla disciplina legislativa sulle professioni sanitarie (Leggi 42/99, 251/00, 43/06, 24/17 e 3/18):

- attività di educazione sanitaria dentale e partecipazione a progetti di prevenzione primaria;
- compilazione della cartella clinica odontostomatologica e raccolta dei dati tecnico-statistici;
- ablazione del tartaro e levigatura delle radici nonché applicazione topica dei vari mezzi profilattici; istruzione sui vari metodi di igiene di igiene orale e sull'uso di mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza di controlli clinici personalizzati;
- indicazione delle norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.

E' di tutta evidenza che egli opera in autonomia e responsabilità professionale, in relazione all'indicazione dell'odontoiatra, ed è previsto un colloquio iniziale con il paziente, con valutazione della documentazione clinica e radiologica, ove segue la valutazione clinica con screening delle condizioni dei tessuti orodontali e parodontali, individuazione dei fattori di rischio e valutazione del

rischio di carie e malattie parodontali con pianificazione di strategie preventive personalizzati quali il controllo professionale dell'igiene orale ,l'applicazione di agenti remineralizzanti e protettivi dello smalto, trattamento parodontale di supporto per la gestione e controllo del rischio di recidiva o progressione della parodontite, la programmazione di follow-up periodici personalizzati ed, infine, assume rilevanza la motivazione ai cambiamenti comportamentali e stili di vita nonché l'istruzione all'uso personalizzato di strumenti di igiene orale per il controllo domiciliare del film batterico.

Pertanto, semmai l'odontoiatra rileva il bisogno nella persona assistita di ricevere le prestazioni dell'igienista dentale, che in totale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità, in virtù della normativa vigente, effettua le prestazioni attinenti al proprio profilo professionale .Nella relazione di cura con la persona assistita è necessaria, invece, la sinergia (che non è compresenza fisica) tra igienista dentale ed odontoiatra con un rapporto di fiducia basato su informazione e condivisione, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi professionale, riconoscendo e rispettando i reciproci ambiti di competenze e responsabilità (cfr. teste Caterina De Marco).

In ordine alle attività di sigillatura dei solchi e remineralizzazione dello smalto, pratiche descritte nel capo d'imputazione le due consulenti tecniche, escusse in dibattimento hanno chiarito che trattasi di attività semplici, non invasive o cruente dal momento che la sigillatura consiste nella applicazione di una resina sulle fessure dei denti per prevenire la formazione di carie e la remineralizzazione, invece, nella applicazione sullo smalto dei denti di fluoro a mezzo di fluoro, dentifricio o gel.: tutte attività comprese nel profilo professionale ,nell'ordinamento didattico universitario dell'igienista dentale, nonché attività fortemente raccomandate dalle linee guida del Ministero della Salute.

Attività, peraltro, non pericolose, dal momento che non possono di certo compromettere la salute del cavo orale perché sono tutte attività rientranti nella prevenzione primaria.

Non appare condivisibile l'assunto accusatorio secondo il quale indicazione vuol dire compresenza dell'odontoiatra o perlomeno è sinonimo di prescrizione (solo la prescrizione deve essere scritta ed esprime una precisa disposizione medica),.

L'esame testimoniale dei testi Cariolo e Scarpignato, appartenenti ai Carabinieri del NAS, ha affermato che l'indicazione è una comunicazione e l'igienista dentale può svolgere la propria attività professionale non occorrendo la compresenza dell'odontoiatra e che le citate prestazioni rientrano nella competenza dell'igienista dentale.

Essi hanno anche osservato che il legislatore non ha codificato come deve essere fatta l'indicazione, se debba essere scritta o meno, riconoscendo che l'asserita necessaria compresenza dell'odontoiatra è solo il frutto di una interpretazione del TAR Emilia ,poi confermata dalla

sentenza del Consiglio di Stato. Dall'esame dei testi odontoiatri Incardona e Nocera è emerso(dopo una puntuale descrizione dei consolidati rapporti di collaborazione con il De Pasquale, con un continuo scambio di informazioni via telefono o whatsapp) che le attività in questione rientrano nella prevenzione primaria e non sono per nulla invasive né pericolose dal momento che anzi contribuiscono a mettere l'odontoiatra in condizione nella condizione di svolgere al meglio le proprie terapie in una bocca sana e pulita.

Si tratta in definitiva di attività dirette a prevenire la formazione di carie,così come raccomandato dalle linee guida del Ministero,distinguendo tra attività di routine (periodica igiene orale) per la quale non si interagisce con l'odontoiatra ed altre attività più specifiche(motivare il paziente ad effettuare un percorso di igiene orale professionale qualora si debba montare un apparecchio ortodontico) ed in tal caso vi è necessità di un costante rapporto di comunicazione.

Si può ,pertanto, concludere che le attività di sigillatura dei solchi e remineralizzazione dello smalto rientrano nell'ambito della competenza professionale dell'igienista dentale ed, in quanto attività incruente e non invasive, non determinando alcun rischio per la salute del paziente di talchè possono essere svolte dall'igienista dentale in totale autonomia, in assenza di una specifica indicazione e senza la necessaria compresenza dell'odontoiatra.

In siffatta contingenza,allora, De Pasquale Igor deve andare assolto con la formula perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

letto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

De Pasquale Igor dal reato indicato in rubrica perchè il fatto non sussiste.

Giorni 90 per la motivazione.

Messina,li 24/11/2022.



Il Giudice Monocratico
D.ssa Catia Baghato